


# Le decisioni dove si trovano?

Si trovano online all'indirizzo, vengono pubblicate


<https://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/index.html>

7 Collegi territoriali


**Il Collegio di coordinamento** decide i ricorsi che riguardano questioni di particolare importanza o che hanno generato - o possono generare - orientamenti differenti tra i sette Collegi territoriali.



**IUS VARIANDI**  
**Art 118 Tub**  
**dlgs 385/93**



**Anatocismo**  
**Art 120 tub**  
**Dlgs 385/93**



**SISTEMI**  
**DI**  
**INFORMAZIONE**  
**CREDITIZIA**

## IUS VARIANDI:

mancato rispetto dell'articolo 118 del TUB nei contratti di conto corrente.

### **Art 118 del Testo unico bancario (dlgs 385/1993)**

**Perché una banca possa variare unilateralmente le condizioni economiche deve rispettare queste condizioni:**

- **Clausola nel contratto che prevede questa possibilità**
- **Deve esserci un giustificato motivo**
- **La variazione deve essere comunicata al cliente con modalità specifiche (forma scritta o su supporto durevole e preavviso di almeno due mesi)**
- **Le variazioni peggiorative, se non si rispetta l'articolo, sono inefficaci per il cliente.**

## **La circolare Mise n 5574 del 21 febbraio 2007.**

- Le modifiche ex articolo 118 del tub non possono introdurre clausole nuove  **cfr decisioni n. 192/2010, n. 460/2010, n. 618/2010, n. 980/2010, n.1298/2010**
- Riguarda i seguenti intermediari: banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento, Poste Italiane per Bancoposta
- Giustificato motivo: eventi che hanno effetto comprovato sul rapporto, sia quelli che riguardano il cliente, sia quelli di situazione economica generale (inflazione, tassi di mercato, etc)
- Il motivo deve essere ben argomentato e preciso in modo che il cliente possa valutare la congruità della variazione rispetto alla motivazione di base.

## **La nota di richiamo di Banca d'Italia del 28 marzo 2017.**

Non appaiono coerenti con i principi del Tub le modifiche unilaterali che:

- non hanno **correlazione specifica** tra le voci interessate alle variazioni e l'incremento dei costi che lo giustificano
- realizzano interventi sulle tariffe, anche una tantum, **a fronte di costi già sostenuti**, non ricorrenti e che hanno già esaurito i loro effetti,
- non sono giustificate da **costi sopravvenuti** alla stipula dei contratti interessati e non riguardano la sola parte incrementale;
- giustificano la modifica **con più e diverse motivazioni** senza illustrare il legame fra i singoli presupposti delle modifiche e gli interventi su prezzi e condizioni;
- **esentano dalla modifica alcune tipologie di clienti** facendo aumentare l'impatto della manovra sui clienti restanti

Tre casi di mancato rispetto dell'articolo 118 del TUB: Banco Popolare (ora Banco Bpm), Intesa San Paolo, Unicredit Banca, Deutsche Bank.

Banco Popolare ora Banco Bpm:

**MANOVRA +25 EURO SU SPESE FISSE DI  
LIQUIDAZIONE DEI C/C**

Informiamo che il Comitato Esecutivo del 6/09 ha deliberato lo svolgimento di una manovra massiva su tutti i rapporti di conto corrente ordinari e assimilati dei clienti privati e imprese. La manovra si giustifica come parziale recupero dei contributi versati dal Banco Popolare al neo costituito "Fondo Nazionale di Risoluzione" pari a 152,1 milioni di Euro per l'anno 2015. La maggiorazione è di 25 euro e riguarda le "Spese fisse di liquidazione" e troverà applicazione al 31/12/2016. Sono esclusi i rapporti di nuova apertura. Maggiori dettagli nella proposta commerciale in fase di pubblicazione

## Cosa dice l'ABF

- Se il cliente nega di aver ricevuto proposta di modifica unilaterale è onere della banca provarlo (bisogna tracciare la spedizione della comunicazione cartacea)  *cfr. Coll. Roma, dec. n. 5746 del 25.5.2017; n. 10861 del 14.12.2016; n. 8826 del 6.10.2016*
- oppure si può usare l'invio telematico se il cliente lo ha chiesto con la dicitura specifica « Proposta di modifica unilaterale»  *cfr Coll Roma dec 11834/2017*
- La modifica deve essere ben giustificata, in maniera puntuale, Coll. Coord n. 1889/2016 (confermata da Coll. Coord., nn. 1891/2016, 1892/2016, 1893/2016, 1896/2016)
- La variazione deve essere congrua  *cfr Coll. Milano n. 249/2010 e Coll. Coord. n. 1889/2016 Coll di Roma 1722/2015,*
- Non è giustificato motivo: l'andamento del mercato dei tassi, la crisi economica e finanziaria, la diminuzione della forbice dei tassi, l'incremento del rischio creditizio, le variazioni delle condizioni di mercato. La proposta modifica deve consentire al cliente di poter valutare la sua congruità rispetto alla ragione della modifica  *cfr Collegio Milano, 1719/2014.*

# L'anatocismo: (art 120 comma 2 del Tub)

una normativa cambiata più volte e più volte non seguita.

Che cos'è? anà di nuovo + tokòs interesse si tratta della produzione di interessi su interessi, della cosiddetta capitalizzazione attiva o passiva.

Varie discipline nel corso degli anni:

- **Fino al 31 dicembre 2013** clausola di reciprocità (delibera Cicr 9/2/2000): la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi è possibile purché con la stessa periodicità (in genere trimestre)
- **Dal 1 gennaio 2014** è stato introdotto il divieto assoluto di anatocismo (mancava però un decreto Cicr).
- **Dal 1 ottobre 2016**: gli interessi passivi vengono calcolati al 31 dicembre di ogni anno e pagati entro il 1 marzo dell'anno successivo. (in qualsiasi modo non solo con addebito in conto che deve essere autorizzato dal cliente).



## Cosa dice l'ABF.

L'ABF ritiene che il calcolo degli interessi passivi deve seguire le regole del Tub così come modificate nel corso degli anni. **Cfr Coll Milano 7737 del 2017;**

Sempre bene allegare al ricorso una **relazione tecnico contabile** per il calcolo degli interessi pagati in più.

**Competenza temporale:** vale per i conti ancora aperti al 1 gennaio 2009 anche per situazioni precedenti

Con la relazione tecnico contabile l'ABF può dare una decisione che altrimenti sarebbe impossibile perché si dovrebbe fare attività consulenziale.

**Non serve delibera Cicr per divieto anatocismo** **cfr Coll di coordinamento n. 7854/2015, Coll. Milano n. 9787/2016; Coll. Roma, n. 6612/2016; Coll. Napoli, n. 10574/2016**

Oggi l'addebito degli interessi passivi sul conto deve essere autorizzato espressamente dal cliente. **Cfr Decisioni 3090/2017, 3329/2017 e 12007/2017.**

## **I sistemi di informazione creditizia.**

**Codice di deontologia e di buona condotta dei SIC  
(2004)**

- Contengono informazioni di tipo negativo e positivo
- L'intermediario deve avvisare il cliente alla prima segnalazione in modo che possa evitarlo
- Il cliente, con richiesta all'intermediario o direttamente al Sic, ha diritto di conoscere se è segnalato e di correggere gli errori o di essere cancellato se possibile.

## Cosa dice l'Abf.

- Le segnalazioni sono legittime se sono veritieri gli inadempimenti segnalati *cf* **Collegio Palermo 9968/2017** e si è rispettato il preavviso al cliente persona fisica (consumatore e non). *Cf* **Collegio di Bari 3740/2017** e **Coll Roma 2422/2017**
- Spetta all'intermediario l'onere della prova di avere avvisato il cliente tramite raccomandata a/r o altro mezzo equivalente *cf* **Coll Coordinamento 3089/2012**
- E' possibile ottenere un risarcimento per danno patrimoniale solo come compensazione di un danno economico effettivamente subito e ben dimostrato. (ad esempio non aver potuto accedere a credito a causa della segnalazione)
- Il risarcimento del danno non patrimoniale legato al danno di immagine o di reputazione se c'è stato un errore effettivamente dimostrato *cf* **Coll Roma 4522/2017** e non viene riconosciuto se il soggetto era già presente in Sic per altri ritardi *cf* **Coll di Bari 3740/2017**.